SCHEMA DI CONVENZIONE

(ELEMENTI MINIMI)

TRA

Azienda Sanitaria Locale RIETI (Asl Rieti), nella qualità di Amministrazione Procedente (d'ora in poi denominata "Amministrazione Procedente" o "Amministrazione"), con sede legale in, rappresentata da
E
, ETS, singolo o associato, con sede legale in, (P.IVA:), rappresentata da, (C.F.:/), in qualità di Legale Rappresentante pro tempore, selezionato come partner per l'attuazione del progetto, definito ad esito della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione (di seguito denominato anche "Ente attuatore partner" o "EAP").

Premesso che

* * *

Richiamati

- l'art. 53, legge regionale Lazio n. 11/2016, secondo cui l'ente regionale è chiamato ad adottare una metodologia di integrazione sociosanitaria basata su progetti personalizzati sostenuti da budget di salute, costituiti dall'insieme di risorse economiche, professionali e umane necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale del soggetto assistito garantendo comunque le prestazioni sociosanitarie essenziali;
- il Piano Regionale di Azioni per la Salute Mentale 2022-2024 "Salute e inclusione", pubblicato sul BUR Lazio n. 82 del 04/10/2022, indica la modalità per migliorare la presa in carico degli utenti attraverso i Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati (PTRP) sostenuti dal Budget di salute, alla luce dell'integrazione sociosanitaria e delle buone pratiche presenti sul territorio;
- la DGR Lazio 29 dicembre 2023, n. 987 "Linee guida della Regione Lazio in materia di coprogrammazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore";
- gli atti del procedimento di co-programmazione svolto in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 682/C.S./2024 del 09/07/2024 e finalizzati alla rilevazione dei bisogni per l'implementazione dei Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati (PTRP) per gli utenti del DSM-DP ASL Rieti, con particolare riguardo agli Ambiti di intervento:

a) casa-habitat-sociale; b) formazione-lavoro; c) affettività-socialità; gli atti di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione pervenute all'Amministrazione - entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica; la delibera n. del di nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS interessati a partecipare alla procedura di cui in premessa; la delibera n. del di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale sono stati individuati, nel rispetto dell'evidenza pubblica, i partners funzionali all'attuazione delle attività/interventi posti a base della procedura di co-progettazione, ed è stato approvato il Progetto Definitivo. Rilevato, infine, che - la verifica del possesso dei requisiti dell'ente attuatore partner degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione mediante il quale regolare i reciproci rapporti fra le parti. SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 – (Oggetto della convenzione) Oggetto della convenzione, sottoscritta tra le parti, è la regolamentazione del rapporto di partenariato, finalizzato alla realizzazione degli interventi/attività previsti nel Progetto definitivo, come declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione, in relazione al Documento Progettuale (DP), posto a base della procedura ad evidenza pubblica e relativo a "I PTRP nel DSM-DP nell'ottica del budget di salute".

Nello specifico, gli interventi/attività oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

I documenti richiamati nella premessa, sebbene non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'EAP, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna affinché le attività coprogettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie che saranno concordate nel corso del rapporto per assicurare la realizzazione delle attività di interesse generale, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata di un anno a partire dal momento della sua sottoscrizione.

L'Amministrazione, alla scadenza dei 12 mesi e in caso di stanziamento di ulteriori risorse economiche, si riserva di rinnovare la Convenzione fra l'Amministrazione procedente e i partenariati valutati quali più rispondenti alle finalità del presente Avviso, senza necessità di attivare una nuova procedura di co – programmazione/co – progettazione, per ulteriori 12 mesi.

L'Amministrazione, alla scadenza dei due anni, si riserva di prorogare, sempre in caso di disponibilità economiche a copertura di tale attività, la Convenzione fra l'Amministrazione procedente e i partenariati valutati quali più rispondenti alle finalità del presente Avviso, per il tempo necessario alla definizione della nuova procedura di co – programmazione/co – progettazione e comunque per un tempo massimo di 9 mesi.

Resta inteso che il presente accordo cessa di produrre effetti giuridici in conseguenza di sopravvenute disposizioni, legislative e regolamentari, statali e regionali.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

Per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dall'Avviso, l'Amministrazione procedente mette a disposizione dell'EAP le seguenti risorse, ripartite su base annuale, da intendersi come "importi massimi" erogabili:

☐ 1° anno:	· •
☐ 2° anno:;	
☐ Proroga (9 mesi)	

Il contributo riconosciuto all'EAP per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione verrà corrisposto nelle seguenti modalità: a titolo di anticipo, entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione, su specifica istanza degli ETS potrà essere erogato fino ad un massimo del 30% delle risorse destinate nell'Avviso.

Al fine di poter ricevere l'anticipo sopra richiamato l'ETS dovrà presentare all'ASL Rieti fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo pari all'anticipazione stessa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie secondo la normativa vigente.

Un'ulteriore quota non superiore al 30%, da definire congiuntamente nei Tavoli di Co-Progettazione, verrà liquidata dopo sei mesi dall'avvio delle attività ed il saldo alla fine dell'annualità a seguito di specifica rendicontazione dell'attività effettuata e delle spese sostenute.

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, ecc, operanti a qualunque titolo), e finanziarie [indicare importo].

Le parti procedono all'eventuale incremento delle risorse, anche a seguito di partecipazioni a bandi ed avvisi pubblicati da soggetti terzi, e, dunque, delle attività di progetto, fino al 50% dell'importo complessivo indicato nel piano economico di progetto, senza che questo venga considerato modifica sostanziale del progetto.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la deliberazione aziendale di conclusione del procedimento.

Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile/Coordinatore del Progetto, individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione sarà, unitamente al Legale Rappresentante dell'EAP, il referente per i rapporti tra i partners, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e collaborerà alle modalità di vigilanza e controllo attuate dall'Amministrazione procedente nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e dalla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

L'EAP è tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione procedente.

Art. 5 – (Assicurazioni)

A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione procedente, l'EAP, provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente accordo.

L'EAP è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Amministrazione procedente è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione.

Art. 6 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere, anche parzialmente, la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione procedente.

È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'EAP assume l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare all'Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 7 – (Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione)

L'Amministrazione procedente assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP,

che è tenuto ad apportare le variazioni richieste, ove non eccessivamente onerose, irragionevoli e sproporzionate e a segnalare senza indugio all'Amministrazione eventuali elementi di criticità rilevati.

A tale proposito le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al comma 1, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della L. n. 241/90 e ss.mm.

Art. 8 – (Rendicontazione e verifica dei risultati attesi)

L'EAP, al termine delle attività concordate, e comunque entro e non oltre [indicare termine], procederà alla relazione conclusiva, in modo che l'Amministrazione Procedente possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli art. 92 e 93 del CTS, comprensiva di:

- a) relazione sulle attività svolte, evidenziando anche l'impatto sociale sulla comunità di riferimento;
- b) rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, chiaramente riferibili alle attività indicate all'art. 1,

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

L'EAP si impegna a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e per la durata della medesima, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, oltreché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

Gli EAP, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari allo svolgimento delle attività.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/67.

In relazione all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione l'Amministrazione procedente, l'Azienda sanitaria locale Rieti, e l'EAP sono titolari autonomi del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1, n. 7 e dell'art. 24 del predetto Regolamento UE.

Le parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dati personali di rispettiva competenza, si impegnano a garantire e a far osservare ai propri operatori la massima riservatezza nei confronti

delle informazioni relative ai pazienti conosciute o acquisite, direttamente o indirettamente, nell'espletamento delle attività oggetto della presente co-progettazione, anche oltre al termine di durata della medesima.

Art. 10 - (Sicurezza sul lavoro)

- 1. L'ASL Rieti e gli Enti del Terzo Settore promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l'Ente che ha al suo interno lavoratori subordinati o equiparati ad essi, effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla vigente normativa, in particolare dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. Tale valutazione sarà comunicata all'ASL Rieti per le opportune azioni comuni e di coordinamento, in caso che i lavoratori subordinati o equiparati ad essi lavorano all'interno delle strutture ASL.
- 2. Nei confronti dei volontari, che non rientrano nella fattispecie sopra indicata, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 21 del D.Lgs 81/2008. Con accordi successivi alla stipula della presente convenzione e comunque prima dell'inizio delle attività di volontariato tra l'ASL Rieti e l'ETS, saranno individuate le modalità di attuazione della tutela di cui all'art. 21 del D.Lgs 81/2008.
- 3. Ove poi il Soggetto Attuatore svolga la sua prestazione nell'ambito delle strutture di ASL Rieti, la stessa ASL è tenuta a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Art. 11 – (Mancata attuazione, parziale o totale, della convenzione)

L'EAP, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, potrà essere destinataria di un provvedimento di revoca del contributo.

Qualora siano accertate irregolarità o inadempimenti rispetto alle attività di cui alla presente convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una decurtazione – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP può produrre entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata sia alla rilevanza dell'inadempienza e/o irregolarità sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività sia all'entità del contributo.

In caso di espletamento di attività con modalità non conformi a quelle previste dalla presente convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, così come risultanti dal progetto definitivo, la decurtazione inciderà sull'entità del contributo dovuto da minimo a massimo per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

La medesima decurtazione di cui al comma precedente verrà applicata in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla 1. n. 124/2017 e ss.mm., laddove applicabile, in relazione all'importo del contributo ricevuto.

L'Amministrazione procedente adotta il provvedimento di revoca nel rispetto dei principi in materia di giusto procedimento.

Le comunicazioni tra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC, agli indirizzi indicati da ciascuna.

Art. 12 – (Decadenza e risoluzione della convenzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., la presente convenzione può essere risolta dall'Amministrazione procedente, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'EAP o, se associato, ad uno degli EAP ovvero in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'EAP;
- inosservanza delle leggi in materia di Terzo Settore, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili;
- interruzione non motivata delle attività;
- mancata realizzazione dell'attività di cui alla presente convenzione ovvero difformità sostanziale nella sua realizzazione rispetto a quanto previsto nel Progetto definitivo approvato;
- frode perpetrata a danno dell'Amministrazione procedente dall'EAP o, se associato, da uno degli ETS partner;
- modifica in modo significativo e sostanziale delle attività contenute nel progetto approvato, in assenza di condivisione con l'Amministrazione procedente.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione procedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione per inadempienza dell'EAP firmatario, l'Amministrazione procedente liquiderà le sole spese da questi effettivamente sostenute e documentate fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Art. 13 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al contenuto dell'Avviso di indizione della procedura di co-progettazione, al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti per quanto compatibili ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 14 – (Controversie)

Le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'attuazione del presente accordo per espressa e concorde volontà delle Parti saranno devolute al foro esclusivo di Rieti.

Art. 15 – (Registrazione)

Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione sono a carico dell'EAP, che provvederà alla registrazione in caso d'uso (art. 6 DPR 131 del 1986).

Art. 16 – (Allegati)

Alla presente convenzione sono allegati:
\square il progetto definitivo definito nell'ambito dei tavoli di co-progettazione.
☐ Copia dell'atto di fideiussione bancaria o assicurativa
Pur se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della convenzione gli atti della procedura di co-progettazione.
[Da ultimo, la convenzione richiederà l'approvazione espressa, mediante specifica sottoscrizione, in relazione alle clausole vessatorie o che prevedano comunque effetti sul rapporto di collaborazione]
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Luogo data
Per Amministrazione Procedente

Per l'Ente Attuatore Partner